

IMPOSTE E TASSEdi **CRISTINA RIGATO****Appalti nel settore edile con aliquota IVA al 10%***Prestazioni agevolabili e non agevolabili alla luce della prassi in materia.*

Alcune prestazioni di servizi rese all'interno di contratti di **appalto nel settore** edile sono soggette ad aliquota IVA al 10%. Tali prestazioni sono elencate nella parte III, Tabella A, allegata al D.P.R. 633/1972, dalla n. 127-quater) alla n. 127-quinquies-decies): prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico; opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 4, L. 847/1964 e art. 44, L. 865/1971; linee di trasporto tramviarie, metropolitane ed altre ad impianto fisso; impianti di produzione e di distribuzione di calore-energia e di energia elettrica da fonte solare o eolica; impianti di depurazione collegati a reti fognarie e relativi collettori di adduzione; case di abitazione non di lusso non prima casa di cui all'art. 1, L. 659/1961 assimilati ai fabbricati "Tupini". Le **opere di urbanizzazione primaria** costituiscono opere pubbliche volte a garantire le condizioni minime di abitabilità e la cui mancanza impedisce l'utilizzazione stessa dell'edificio. Ne sono un esempio: la realizzazione di strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione energia elettrica e gas, pubblica illuminazione e spazi di verde attrezzato.

Tra le **opere di urbanizzazione secondaria** ricadono invece la realizzazione di asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese, impianti sportivi, aree verdi e centri sociali.

Con la risoluzione n. 320947/1985, l'Amministrazione Finanziaria ha specificato che questo tipo di opere deve essere "di quartiere" per poter godere dell'IVA al 10%.

Per quanto riguarda i servizi resi in esecuzione agli appalti per la **costruzione di edifici adibiti ad abitazione non di lusso** e che non rispettano i requisiti per godere dell'agevolazione fiscale "primacasa", si avrà l'applicazione dell'aliquota al 10% per le prestazioni rese nella costruzione di case di abitazione non di lusso assimilate ai fabbricati Tupini.

L'aliquota IVA al 10% è applicata anche nei servizi resi in **esecuzione di contratti di appalto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 3 del Testo Unico in materia edilizia. Si tratta degli interventi di manutenzione ordinaria (su finiture ed impianti), straordinaria (su impianti ma anche parti strutturali dell'edificio), di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica.

Tra le prestazioni agevolabili **non rientrano**, invece: la fornitura di beni per la realizzazione dei suddetti interventi (ad eccezione dei beni di valore significativo di cui al D.M. 29/12/1999 quali ascensori, infissi, caldaie, condizionatori, sanitari e videocitofoni); le prestazioni di servizi rese in sub-appalto; le prestazioni rese da professionisti.

Ai **beni di valore significativo** è applicabile l'aliquota del 10% solo se il loro valore non supera la metà di quello dell'intera prestazione. In linea generale i componenti del bene significativo che, se distaccati, godono di una propria autonomia funzionale non seguono l'agevolazione IVA al 10%. Si riconoscono 2 casi distinti: se sono realizzati/ceduti all'interno di interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, allora scontano sempre l'aliquota IVA al 10%. se invece sono realizzati/ceduti all'interno di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, allora scontano l'IVA al 10% a condizione che gli interventi avvengano su fabbricati prevalentemente abitativi e che i beni siano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione. Si assoggettano a lva al 10% anche la realizzazione di **marciapiedi e vialetti** pedonali delle strade residenziali (risoluzione 332592/1981), così come gli **impianti sportivi** di quartiere messi a disposizione della popolazione e la costruzione di **piscine comunali** destinate a essere utilizzate dall'intera comunità (risoluzione 431383/1991).